



# COMUNE DI MARCIANA MARINA

PROVINCIA DI LIVORNO

Codice Fiscale 82002040499

Viale G. Pascoli n. 1 57033 Marciana Marina - Telefono 0565/99002 - 99368 Fax 0565/904321

Sito Internet: [www.comune.marcianamarina.li.it](http://www.comune.marcianamarina.li.it)

Pec: [comunemarcianamarina@postacert.toscana.it](mailto:comunemarcianamarina@postacert.toscana.it)

Prot. n. 10125/6.9

## Ordinanza Sindacale n. 29 del 3.12.2018

**Oggetto:** *Disposizioni alle attività commerciali operanti sul territorio comunale per la minimizzazione dei rifiuti, l'incremento della raccolta differenziata e la riduzione dell'impatto ambientale. Divieto di rivendita ed uso di Cotton Fioc, cannuce, posate, piatti, bicchieri, sacchetti monouso non biodegradabili. Divieto di uso di stoviglie monouso non biodegradabili in occasione di feste pubbliche e sagre.*

### IL SINDACO

#### Premesso che:

- con l'art.9-bis del D.L. 91/2017, come convertito in legge dall' art.1 della L.123/2017, è stato prescritto il divieto definitivo di commercializzazione di contenitori non biodegradabili non rispondenti alla normativa comunitaria ed alle norme tecniche approvate a livello comunitario;
- l'Unione Europea ha emanato nel corso del 2018 specifiche direttive aderenti alla "strategia europea della plastica" al fine di una riduzione sensibile in tutto il territorio dell'Unione dell'uso delle stoviglie in plastica monouso quali piatti, bicchieri, posate, cannuce, mescolatori di bevande monouso, stecche per palloncini, *cotton fioc* non biodegradabili, quale precipuo intervento atto a contribuire alla salvaguardia del mare, dei laghi e dei fiumi;
- gli obiettivi di sostenibilità ambientale da assicurare trovano applicazione anche nelle categorie della ristorazione e della somministrazione degli alimenti e per il materiale per l'igiene;

#### Atteso che:

- le Amministrazioni, in base alla normativa vigente, devono assumere l'obbligo e, più in generale, l'impegno di predisporre ed attuare tutte le misure volte alla prevenzione e alla riduzione delle quantità di rifiuti nonché alla valorizzazione, lo studio e l'introduzione di sistemi integrati per favorire il massimo recupero di energia e di risorse e, in ultima analisi, la sostenibilità ambientale del territorio;
- le Amministrazioni locali devono attivamente impegnarsi per raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata finalizzata al riutilizzo, al riciclaggio e al recupero delle frazioni organiche e dei materiali recuperabili riducendo in modo sensibile la quantità di rifiuti secchi indifferenziati da conferire nelle cosiddette discariche, tanto più in quanto, in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo previsto dalle norme di settore, la tassa sulla raccolta rifiuti sarà destinata ad aumentare, con ulteriore aggravio delle sanzioni per i Comuni che non sapranno rispettare gli obblighi previsti;
- i costi di conferimento ricadono interamente sul bilancio contabile comunale e sul bilancio ecologico di tutto il territorio con ulteriore aggravamento, più in generale, dei processi industriali di smaltimento;

□ sia lo smaltimento che il recupero debbono trovare un giusto equilibrio tra costi e benefici con riduzione dei movimenti dei rifiuti stessi in modo da garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, secondo criteri che privilegino l'efficacia, l'efficienza e l'economicità del servizio, nonché il coordinamento con la gestione delle altre frazioni di rifiuto;

**Considerato che:**

□ i bastoncini cotonati per le orecchie, comunemente definiti "*Cotton Fioc*", aventi il bastoncino realizzato in materiale plastico, si trasformano negli oggetti che più invadono i nostri mari e si accumulano sulle spiagge e negli oceani, venendo poi scambiati per cibo da uccelli, pesci e mammiferi, causandone la morte o l'inclusione di sostanze tossiche nella catena alimentare. Con le loro dimensioni ridotte rendono praticamente impossibile l'ipotesi di recuperarli una volta dispersi sulle spiagge o in mare;

□ le plastiche non biodegradabili si diffondono pericolosamente in mare, rischiando di essere ingerite da animali e di causarne la morte;

**Dato Atto** che, in tale ottica, l'Amministrazione Comunale di Marciana Marina si prefigge le seguenti finalità:

□ Diminuire la percentuale di rifiuti dannosi per l'ambiente, a favore di utensili riutilizzabili;

□ Diminuire il ricorso a materie prime non rinnovabili (petroli) favorendo l'utilizzo di materie prime rinnovabili quali le "bioplastiche";

□ Salvaguardare l'ecosistema quale fonte di inestimabile ricchezza;

□ Orientare e sensibilizzare la comunità verso scelte e comportamenti consapevoli e virtuosi in campo ambientale;

**Ritenuto** opportuno e necessario assumere le iniziative del caso finalizzate alla riduzione al minimo dell'utilizzo di sacchetti monouso per la spesa non biodegradabili, di qualsiasi materiale essi siano, fino a giungere alla completa eliminazione di essi, disciplinando, con la presente, le modalità di asporto di cibi, alimenti, beni e merci di vario genere sul territorio di questo Comune;

**Ritenuto, altresì**, di dover individuare le seguenti misure ritenute idonee al perseguimento degli obiettivi di cui in premessa:

**a.** gli esercenti sul territorio comunale, le attività commerciali, artigianali, e di somministrazione alimenti e bevande, a decorrere dalla data di efficacia della presente ordinanza, potranno distribuire agli acquirenti, esclusivamente, Cotton Fioc, cannucce, posate, piatti, bicchieri, sacchetti monouso in materiale biodegradabile e compostabile;

**b.** i commercianti, le associazioni, gli enti, in occasione di feste pubbliche e sagre, potranno distribuire al pubblico, visitatori e turisti, esclusivamente posate, piatti, bicchieri, sacchetti monouso in materiale biodegradabile e compostabile;

**Visto** lo Statuto Comunale vigente;

**Visto** l'art. 50 del D.Lgs n. 267/2000, così come modificato dall'art. 8, comma 1, lett.a) del D.L. 14/2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 48/2017;

**Visti** gli articoli 181 e 182 del D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006, così come sostituiti dall'art. 2 del D.Lgs 4/2008 e dagli articoli 7 e 8 del D.Lgs 205/2010;

**Visto** l'art. 182 bis del D.Lgs n. 152/2006, così come aggiunto dall'art.9 del D.Lgs n. 205/2010;

**Visto** l'art. 7 bis del D.Lgs n. 267/2000;

## **ORDINA**

Al fine di promuovere e di soddisfare i necessari criteri del riciclaggio e far sì che lo smaltimento costituisca la fase residuale della gestione dei rifiuti senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica locale e sulla base dei criteri di riduzione della produzione dei rifiuti, delle emissioni inquinanti e dei rischi ambientali, di osservare e rispettare quanto di seguito riportato:

*a. Gli esercenti sul territorio comunale le attività commerciali, artigianali, e di somministrazione alimenti e bevande, a decorrere dalla data di efficacia della presente ordinanza, potranno distribuire agli acquirenti, esclusivamente in materiale biodegradabile e compostabile, Cotton Fioc, cannucce, posate, piatti, bicchieri, sacchetti monouso;*

*b. I commercianti, le associazioni, gli enti, in occasione di feste pubbliche e sagre, potranno distribuire al pubblico, visitatori e turisti, esclusivamente in materiale biodegradabile e compostabile, posate, piatti, bicchieri, e sacchetti monouso.*

*Esercitare un'attività rispettando l'ambiente è infatti per questa Amministrazione segno di civiltà;*

## **DISPONE**

**Che la presente Ordinanza abbia efficacia, considerata la necessità di esaurire le scorte, a partire dal centovesimo giorno successivo alla data di pubblicazione della stessa;**

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato di eseguire e far osservare la presente ordinanza;

Ai trasgressori della presente ordinanza sarà comminata una sanzione amministrativa da € 25,00 (venticinque/00) ad € 500,00 (cinquecento/00), ai sensi dell'art. 7 bis del D. Lgs. N. 267/2000, sempre che il fatto non costituisca reato già sanzionato da norma di rango superiore.

I trasgressori saranno tuttavia ammessi al pagamento in misura ridotta consistente nell'importo di € 50,00 (cinquanta/00) da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art. 16 della legge 689/1981;

**Di provvedere** alla pubblicazione della presente ordinanza per 60 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on line del Comune di Marciana Marina e alla pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente;

**Che** la presente Ordinanza sia trasmessa per opportuna conoscenza e per quanto eventualmente di competenza:

- Alla Prefettura di Livorno,
- All' Amministrazione provinciale di Livorno,
- Alla Questura di Livorno;
- Al Comando Carabinieri di Marciana Marina;
- Al Comando della Guardia di Finanza di Portoferraio;
- Al Comando Carabinieri di Portoferraio;
- All' ARPAT
- All'Azienda USL Toscana Nord Ovest
- All'Associazione Confcommercio
- All'Associazione Confesercenti
- All'Associazione Confartigianato
- All'ESA Elbana Servizi Ambientali
- All'Associazione Pro Loco Marciana Marina
- Associazione Albergatori Elbani
- Agli esercenti del Comune di Marciana Marina
- All'Associazione Legambiente Arcipelago Toscano
- All'Ente Parco Nazionale Arcipelago Toscano
- Alla FEE

#### **A V V E R T E**

**Che** contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale nei modi e termini previsti dalla Legge n.°1034 del 06.12.1971 o al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi stabiliti dal D.P.R.n.°1199 del 24.11.1971 (rispettivamente 60 e 120 giorni dalla data di notifica).

IL SINDACO  
Gabriella ALLORI



*Gabriella Allori*